

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana di Messina)



Deliberazione della Giunta Municipale

N. 184 del 26-06-2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi del D.L. 30 aprile 2019 n° 34.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune di Piraino a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

	<i>Assenti</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) RUGGERI MAURIZIO <i>Tindaro</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2) AMATO Carlo <i>Assessore -Vice Sindaco</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3) VENUTO Federico <i>Assessore</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4) SPINELLA Carmen <i>Assessore</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Presiede Il Sindaco – Dr. Maurizio Ruggeri.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo.

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

n. 31 del 12.06.2019 Registro Area Economico Finanziaria

n. ¹⁵⁴ del ~~2.6.2019~~ 2019... Registro Generale

Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi del D.L. 30 aprile 2019 n° 34.

Premesso che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto "crescita") è stata estesa la possibilità della definizione agevolata agli enti locali delle proprie cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione fiscali emesse per le entrate comunali;

Considerato che la predetta definizione agevolata comprende gli affidamenti eseguiti sino al mese di dicembre 2017 e consente di considerare anche le entrate dei Comuni che riscuotono con ingiunzione di pagamento, previa deliberazione regolamentare adottata entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione. La definizione riguarda le ingiunzioni notificate da Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni sino al 31 dicembre 2017 laddove gli Enti abbiano deciso di procedere alla riscossione coattiva in proprio o avvalendosi di soggetti terzi abilitati.

Dato atto che:

- il D.L. n. 34/2019, consente ai Comuni di procedere all'adozione di un atto regolamentare che disciplini la facoltà di definire le ingiunzioni di pagamento con l'eliminazione delle sanzioni.
- per quanto sopra, appare opportuno che il Comune di Piraino adotti un regolamento di tal specie e ciò sia per ragioni di Cassa che per parità di trattamento dei cittadini. Di Cassa, poiché i sostanziali vantaggi garantiti ai soggetti passivi dalla procedura in oggetto sono tali da indurre al pagamento anche coloro che finora non hanno versato alcunché, senza tralasciare la circostanza che l'ente sarebbe destinatario di entrate immediate o dilazionate ma comunque nel breve periodo, garantendo così con certezza il rispetto dei tempi di riscossione. In punto di parità di trattamento perché sarebbe infatti discriminatorio che i contribuenti del Comune di Piraino non potessero avere diritto ad una definizione agevolata delle stesse.

Premesso quanto sopra;

Visto l'art. 15 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (GU n.100 del 30-4-2019) in vigore dal 01/05/2019;

Visto lo schema di "regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il d. lgs n. 267/2000;

Vista la l.r. n. 48/1991;

Vista la l. r. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Si Propone che la Giunta Municipale

DELIBERI

- 1) Prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) Dare atto che, l'approvazione finale del presente regolamento rientra nella competenza del Consiglio Comunale.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti Organo di indirizzo Politico", denominazione del singolo obbligo "Delibere di Giunta".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI**
(Rag. Aurelio SCAFFIDI)

IL PROPONENTE

Ruffini

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 12.06.2019

**IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
IL RESPONSABILE
(Rag. Carmelo ZEUS)

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : favorevole.

Data 12.06.2019

**IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
IL RESPONSABILE
(Rag. Carmelo ZEUS)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di _____ al codice _____; al capitolo _____ Imp. _____ del bilancio _____.

Il responsabile di ragioneria

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione ;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.mm.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;
2. Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza municipale li _____

L'Addetto

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 28-06-2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al 14-07-2019

L'Addetto

Il Segretario Comunale

[Signature]

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal _____ perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

[Signature]



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana Di Messina)




Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.**

“Art. 15 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34”

Allegato alla Delibera di Giunta Municipale n _____ del _____



COMUNE DI PIRAINO


(Città Metropolitana Di Messina)



Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	pag 3
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag 3
Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....	pag 4
Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata....	pag 4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	pag 5
Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	pag 5
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.	pag 5
Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	pag 5
Articolo 10- Disposizioni Finali.....	pag 6



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana Di Messina)



Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente o dal Concessionario dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;


Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 Luglio 2019.

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata al Comune con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

L'istanza contiene la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana Di Messina)



Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto con le modalità previste all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di nove rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.


L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Comune provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Comune notifica l'eventuale diniego motivato alla definizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Il Comune, comunica ai debitori l'accoglimento dell'istanza entro il 10 Settembre 2019 e l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico entro il 30 settembre 2019;
- b) versamento di due rate trimestrali con scadenza 30 settembre 2019 e 31 dicembre 2019 per debiti totali di importi fino a 1.000,00 euro;



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana Di Messina)



Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

- c) versamento in nove rate trimestrali per debiti superiori a 1.000,00 euro con scadenza 30 settembre 2019, 31 dicembre 2019 e 31 marzo 2020, 30 giugno 2020, 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020, 31 marzo 2021, 30 giugno 2021 e 30 settembre 2021;
- d) In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.


In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo iniziale complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana Di Messina)



Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

Il Comune, solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.